CHE ISTITUISCE DUE SEZIONI TEMPORANEE DI CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA

# Art. 1

Sino a che sia riordinata la suprema magistratura del Regno, il Governo del Re e' autorizzato ad istituire due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, l'una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, per agevolare la spedizione degli affari civili e penali presso le altre Corti.

A tale effetto sara' chiamato a prestare servizio presso le dette sezioni, il numero necessario di funzionari di ogni grado delle altre Corti di cassazione; ed ove occorra, il personale necessario sara' completato con funzionari degli stessi gradi, da nominarsi oltre le piante organiche, e da retribuirsi con fondi indicati dall'articolo 4.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1876, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che istituisce due sezioni temporanee di corte di cassazione in Roma |
| Estremi | Legge 12 dicembre 1875, n. 2837 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1875 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-due-sezioni-temporanee-di-corte-di-cassazione-in-roma/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it